

Tutela delle indicazioni geografiche e scambi internazionali: fra nomi di dominio e *free trade agreements*

Nicola Coppola

1.- Introduzione

La decisione da parte dell'ICANN, autorità incaricata di gestire i nomi di dominio internet, di sospendere l'assegnazione dei domini di primo livello .wine e .vin ha causato una serie di tensioni fra chi ne vorrebbe la libera assegnazione e chi ne contesta la legittimità in quanto potenzialmente contrari alla disciplina sulle Indicazioni Geografiche (IG).

Analoghi dissidi si sono verificati, quasi in contemporanea, a seguito della sospensione dell'entrata in vigore nei confronti di Costa Rica e El Salvador dell'accordo di libero scambio fra UE e Paesi dell'America Centrale proprio a causa di contrasti sulla tutela delle IG.

Entrambe le vicende si presentano interessanti da un punto di vista giuridico, perché riportano alla ribalta la questione della giustificazione della tutela delle IG sul piano normativo, con alcune discussioni riconducibili alle due opposte visioni sulle IG emerse fin dai tempi della conclusione dell'accordo TRIPs in sede WTO.¹ L'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), è un accordo internazionale concluso nel 1994, contenuto all'Allegato 1C del Trattato di Marrakech, ed amministrato dal WTO; esso è stato ratificato da tutti i 158 Paesi aderenti a quella organizzazione, Stati Uniti inclusi. Esso ha ad oggetto gli aspetti commerciali collegati ai diritti di proprietà intellettuale e rappresenta tuttora il più importante trattato internazionale nella materia delle IG.

In linea generale, si tratta del riproporsi del delicato tema del rapporto libera concorrenza/diritti di proprietà intellettuale: questi ultimi attribuiscono fondamentalmente dei diritti di natura monopolistica sull'uso dei nomi, e devono perciò trovare una adeguata giustificazione prima di essere adottati in un provvedimento normativo. La situazione è ancor più complessa in riferimento alla categoria delle Indicazioni Geografiche, la cui natura giuridica è stata a lungo dibattuta e la cui estensione sotto il profilo della tutela normativa è tuttora oggetto di scontro di interessi e di vedute sulle due sponde dell'Atlantico.

Prima di commentare le vicende su nomi di dominio ed accordi di libero scambio ed evidenziare l'attualità del dibattito sulla tutela delle IG riguardo alla regolamentazione degli scambi internazionali, è dunque importante sottolineare la necessità di una corretta impostazione teorica delle questioni giuridiche alla base dello stesso.

2.- La giustificazione della tutela delle indicazioni geografiche

Il dibattito giuridico attorno all'inquadramento delle Indicazioni Geografiche ha ricevuto un'accelerazione in concomitanza con l'approvazione dell'Accordo TRIPs nel 1994. Ciò è stato determinato dalla circostanza che gli Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale (PI)² precedentemente conclusi fra gli Stati (quali la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 e l'Accordo di Madrid del 1891) non riconoscevano in modo chiaro un'autonomia concettuale alle IG, a partire dagli aspetti definitori. Il successivo Accordo di Lisbona del 1958, pur superando tale limite, sconta un numero dei Paesi firmatari assai ridotto, cosa che ne condiziona tutt'oggi l'efficacia.

Al contrario, l'accordo TRIPs si caratterizza per l'elevato numero di Paesi firmatari, il che lo pone attualmente al primo posto di importanza nel quadro della regolazione degli aspetti di PI relativi agli scambi internazionali. Esso ha, per la prima volta, dato una definizione di "Indicazione Geografica"³, e tentato una soluzione ad alcuni degli aspetti controversi della materia sul piano normativo, come l'estensione della tutela, la questione del rapporto con i trademarks

(¹) L'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), è un accordo internazionale concluso nel 1994, contenuto all'Allegato 1C del Trattato di Marrakech, ed amministrato dal WTO; esso è stato ratificato da tutti i 158 Paesi aderenti a quella organizzazione, Stati Uniti inclusi. Esso ha ad oggetto gli aspetti commerciali collegati ai diritti di proprietà intellettuale e rappresenta tuttora il più importante trattato internazionale nella materia delle IG. Sull'accordo TRIPs v. ampiamente in dottrina: A.Germanò, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 412 ss.; S.Carmignani, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, Relazione al convegno "Giangastone Bolla" (Agricoltura e alimentazione tra diritto comunicazione e mercato), Firenze, 9-10 novembre 2001, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2002, 84 ss.; D.Gervais, *The TRIPs agreement: drafting history and analysis*, London, 2003; A.Lupone, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G.Venturini, *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 131 ss.; L.Costato, *Compendio di diritto alimentare*, 4a ed., Padova, 2007, 42 ss.; P.Borghi, *L'origine dei prodotti alimentari nell'accordo TRIPs*, in *Atti dei Georgofili*, Società editrice fiorentina, 2012, p. 31 e ss.

(²) Per una ricognizione generale si veda M. Leaffer, *International Treaties on Intellectual Property*, 2^a ed., Bureau of National Affairs, 1997.

(³) L'Articolo 22 (1) recita: "Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin".

e quella della genericità dei nomi⁴.

Come testimoniato nei casi che saranno analizzati nel prosieguo dell'analisi, tale tentativo non è stato tuttavia sufficiente a risolvere alla radice alcuni potenziali contrasti. Le norme TRIPs appaiono alquanto vaghe e suscettibili di differenti interpretazioni che, a seconda delle posizioni in campo, limitano od ampliano la portata della tutela riconosciuta alle IG. Ciò, a ben vedere, si pone su un piano addirittura precedente rispetto a quello normativo, in quanto si ricollega all'aspetto della giustificazione della tutela, della legittimità dell'intero sistema IG.

Al di là di un esame specifico delle norme TRIPs relativo agli aspetti controversi⁵, dunque, quello che qui preme sottolineare è che la ricostruzione di IG quale diritto di proprietà intellettuale è ancora oggetto di posizioni differenti sulle due sponde dell'Atlantico. Nonostante l'esistenza del TRIPs, infatti, negli Usa si tende ancora a negare la ricostruzione delle IG quale diritto di proprietà intellettuale; nell'Unione europea, al contrario, si insiste molto su tale aspetto, che determina la necessità di una adeguata protezione ai prodotti riconosciuti quali IG⁶.

Ma cosa significa esattamente ciò?

In linea teorica generale, i diritti di proprietà intellettuale attribuiscono dei diritti di carattere monopolistico sull'uso dei nomi oggetto di protezione, scontrandosi per loro stessa natura con il principio di libera concorrenza. Essi devono perciò trovare una adeguata giustificazione prima di essere adottati in un provvedimento normativo⁷.

Va rilevato come quello di PI non sia un concetto autonomo, ma un "termine-ombrello" che designa differenti moda-

lità di diritti di proprietà intellettuale. Ciò vuol dire che ogni singola categoria di diritto PI (diritti d'autore, brevetti, trademarks, indicazioni geografiche) necessita di una differente giustificazione.

Nel caso delle Indicazioni Geografiche, lo scopo della appropriazione di segni distintivi si rinviene nella differenziazione dei prodotti sul mercato, connessi alle qualità del prodotto stesso. Ad un determinato nome, insomma, si ricollegano determinate qualità da parte dei consumatori. L'interesse pubblico sotteso a tale giustificazione è pertanto il "search cost saving" (risparmio sui costi di ricerca) da parte dei consumatori. Si tratta di una giustificazione del tutto simile, da un punto di vista economico, rispetto a quella adottata per i trademarks (marchi)⁸.

A differenza dei marchi, tuttavia, i riferimenti alle caratteristiche qualitative del prodotto incorporate dalle indicazioni geografiche sono associati al legame con una determinata area geografica, con un territorio (senza che tuttavia ciò implichi riferimenti ad una "qualità superiore"). L'impostazione europea tende a ricostruire le IG quali strumenti di politiche pubbliche, incorporando in esse valori quali l'identità culturale⁹; una simile ricostruzione, e la connessa giustificazione, sono rifiutate dalla dottrina statunitense, che considera invece sufficiente la protezione accordata con i trademarks¹⁰.

Nonostante l'esistenza di norme comuni introdotte dal TRIPs, dunque, il differente approccio al tema della giustificazione ne pregiudica una uniforme interpretazione. Ciò determina, in sede WTO, una situazione all'insegna dello stallo, con i blocchi di Paesi arroccati su posizioni opposte¹¹. Tale stallo a livello multilaterale genera contrasti ogni

(⁴) Sulla questione dei nomi "generici" con riferimenti alla legislazione internazionale vigente, mi sia consentito richiamare il mio contributo N. Coppola, "Consortium for common food names" e dibattito transatlantico sulla questione della genericità dei nomi geografici degli alimenti, in *Alimenta* Vol XX n. 9/12, 184.

(⁵) Per tale analisi si rimanda ai riferimenti bibliografici in nota 1. Si pensi alla questione della estensione della tutela prevista per i vini dall'art 23 TRIPs, che risulta essere assai più stringente di quella accordata agli altri prodotti protetti da IG, agroalimentari *in primis*. Si veda sul punto D. Rangnekar, *Geographical Indications A Review of Proposals at the TRIPs Council: Extending Article 23 to Products other than Wines and Spirits*, UNCTAD-ICTSD Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, 2003.

(⁶) Numerosi Autori si sono concentrati su tale divergenza di posizioni; oltre agli studiosi italiani citati in nota 1, e limitandosi solo ad alcuni contributi recenti, si veda: D. Gangjee, *Relocating the Law of Geographical Indications* Cambridge Intellectual Property and Information Law, No. 15, 2013; *The Journal of World Intellectual Property*, Volume 13, 2, edizione speciale del Marzo 2010, ed. da D. Rangnekar, *The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction to Special Issue of The Journal of World Intellectual Property* e *The intellectual properties of geography in European Intellectual Property Review*, 31(11), pp. 537-39.

(⁷) Questo aspetto è stato evidenziato già da lungo tempo dalla dottrina economica, a cominciare dal famoso saggio di Chamberlin, *A theory of monopolistic competition*, pubblicato ad Harvard nel 1933 (Harvard University Press).

(⁸) Il saggio-chiave cui far riferimento è: W.M. Landes, R. A. Posner, *Trademarks law: an economic perspective*, in *Journal of Law and Economics* Vol. 30, 2, University of Chicago Press, 1987, pp. 265-309.

(⁹) Tale approccio pare almeno parzialmente avallato dai Panel WTO investiti della questione nel 2005, sui quali v. N. Lucchi, *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1/2008, pp. 49-76 e V. Rubino, *Le Denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, Alessandria, 2007.

(¹⁰) J. Hughes *The philosophy of intellectual property*, in *Georgetown Law Journal*, 1988, in cui lo studioso di Harvard ricostruisce gli aspetti filosofici della giustificazione. Per ulteriori riferimenti, si veda la nota seguente.

(¹¹) Oltre ai saggi recenti menzionati nelle precedenti note, sempre attuale appare il contributo di S. D. Goldberg, D. Stacy, *Who Will Raise the White Flag - The Battle between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications.* *U. Pa. Journal of International Economic Law*, 22 2001, che fin dal titolo evidenzia non solo l'esistenza di tale stallo, ma anche la carente volontà di superarlo da parte dei contraenti. Nello stesso senso G. Evans, M. Blackeney, *The Protection of Geographical Indications after Doha: Quo Vadis?*, in *Journal of Intellectual Economic Law*, 575, 2006.

qual volta si vanno a negoziare accordi di libero scambio su base bilaterale e/o regionale, o più in generale accordi relativi alla disciplina del commercio internazionale anche online, come dimostrato nei casi che si passerà ora ad esaminare.¹²

3.- La decisione Ican sui nomi di dominio .wine e .vin

Con il crescere del commercio elettronico sia in termini di numero di transazioni che di valore economico, l'assegnazione dei nomi di dominio degli indirizzi internet ha assunto una rilevanza centrale nell'ambito degli scambi commerciali.

Ad occuparsi del compito di gestire tali nomi è l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), una organizzazione con sede a Los Angeles, California. Essa ha il compito principale di assegnare gli indirizzi IP e di identificare/gestire il sistema dei nomi a dominio di primo livello e generico¹³.

Tale compito le è stato assegnato dal Dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti, cosa che espone l'ICANN ed il sistema da essa gestito a critiche di parzialità. Per rispondere a tali critiche e tentare di bilanciare l'influenza statunitense sull'ICANN, è stato creato il GAC (*Government Advisory Committee*), comitato consultivo dell'ICANN che riunisce i Governi di diversi Paesi.

Nel 2011, l'ICANN ha lanciato un programma per l'assegnazione di nuovi nomi di dominio di primo livello generico, con l'obiettivo dichiarato di accrescere la concorrenza e la scelta nell'ambito dei nomi di dominio.

Per richiedere l'assegnazione di tali nuovi nomi occorre riferirsi all'"*Applicant Guidebook*"¹⁴, una guida dettagliata che specifica come presentare la domanda e determina i requi-

siti che i candidati devono possedere. Ma poiché può capitare che le regole sulla libera concorrenza si scontrino con quelle della proprietà intellettuale, sono fissate alcune "salvaguardie" per i titolari di diritti di proprietà intellettuale.

Se le salvaguardie siano o meno sufficienti ad assicurare chi vanta diritti sui nomi derivanti da un trademark o da una indicazione geografica, è stato oggetto di vivaci discussioni in sede negoziale, risolte nel caso dei trademarks ma tuttora in corso per quel che riguarda le IG, come dimostra la vicenda in esame¹⁵.

Le critiche al modo parziale di operare da parte dell'ICANN si sono ripresentate in occasione delle fasi iniziali della procedura di assegnazione di alcuni nuovi nomi di dominio di primo livello generico (gTLD), ed precisamente dei domini ".wine" e ".vin". Quattro società¹⁶ estranee al settore dei vini hanno infatti chiesto l'assegnazione dei suddetti domini, e la posizione dell'ICANN è stata fin dall'inizio quella di non negare la possibilità di tale concessione.

Ciò ha causato una serie di contrasti, manifestati sia per iscritto che durante le sedute ufficiali¹⁷, fra chi ne vorrebbe la libera assegnazione e chi ne contesta la legittimità in quanto potenzialmente contrari alla disciplina sulle Indicazioni Geografiche (IG). Questi ultimi sono appunto i produttori di IG, europei in testa, e le associazioni che le rappresentano, timorosi che sia in atto un ennesimo tentativo di delegittimazione del sistema delle IG a livello internazionale: si potrebbe palesare il rischio che compaiano siti fuorvianti per i consumatori.

Sotto questo profilo, il commento più interessante appare forse quello Presidente EFOV (Federazione Europea dei Vini di Origine)¹⁸ Riccardo Ricci Curbastro¹⁹, secondo il quale nel caso di assegnazione:

"Richiederemmo a tutti gli operatori Europei di boicottare questi nomi di dominio. L'Unione Europea rappresenta circa

(12) Occorre tuttavia segnalare come sia in atto un tentativo di ridefinire la nozione stessa di IG ad opera del WIPO: sono infatti in svolgimento negoziati per modificare l'Accordo di Lisbona che il WIPO amministra. Il limite di tale iniziativa consiste nel succitato ridotto numero di paesi firmatari di tale Accordo: nonostante alcuni successi raggiunti e l'adesione di nuovi Paesi, una soluzione definitiva alla contrapposizione descritta pare oggi ancora lontana.

(13) Il dominio di primo livello (*Top-Level Domain*, abbreviato TLD) è la parte a destra dell'indirizzo internet. Esso può identificare la nazione del dominio, come ad esempio nel caso di .it=Italia, .de=Germania, .fr=Francia, oppure la sua natura commerciale (.com), di organizzazione (.org), governativa (.gov), universitaria (.edu), eccetera. In quest'ultimo caso si parla anche di domini "generici" (abbreviato: gTLD), per distinguerli da quelli riferiti ai singoli Paesi.

(14) <http://newgtlds.icann.org/EN/APPLICANTS/AGB>

(15) Sono previsti diversi meccanismi di risoluzione delle controversie in via arbitrale, in genere affidati al WIPO, che li amministra in base a specifici accordi con l'ICANN. Ma sulla estensione e l'accessibilità (dati i costi) di tali tutele si registrano a volte prese di posizione molto critiche da parte degli operatori.

Per un esempio di una decisione del "*WIPO Arbitration and Mediation Center*" su nomi di dominio di secondo livello (non di primo come nel nostro caso, si noti bene) riguardanti una IG, si veda quella relativa a "champagne.com": <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2011-0026>.

(16) Tre per il .wine ed una per il .vin

(17) La corrispondenza ricevuta dall'ICANN è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.icann.org/en/news/correspondence>.

(18) <http://www.efow.eu/>

(19) In Italia, egli riveste anche la carica di Presidente di Federdoc. I lettori di q. Riv. possono trovare la relazione *I punti di forza del vino europeo di fronte alla Globalizzazione* presentata da R. Ricci Curbastro all'audizione pubblica del Parlamento Europeo *La riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino*, Bruxelles, 12 Settembre 2007, in www.rivistadirittoalimentare.it, n.2-2007. Dello stesso A. v. *Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela*, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n.1-2012.

il 65% della produzione mondiale di vino e un boicottaggio massiccio determinerebbe la fine del modello economico dei candidati. Inoltre, screditerebbe la policy dell'ICANN".

Come si può notare, nel porre l'accento sul fatto che, in caso di mancato rispetto della normativa sulle IG, la credibilità dell'ICANN risulterebbe screditata, si evidenzia indirettamente l'aspetto della legittimazione del sistema delle IG, cui si è fatto riferimento nella parte precedente dell'analisi. La posizione dei produttori vitivinicoli europei è ufficialmente supportata dalla Commissione Europea, timorosa anch'essa che si possa aprire una falla nella protezione delle IG europee a livello globale. Lo scontro si allarga dunque alla sfera politica.

È intervenuto anche il GAC che, avendo espresso forti riserve sulla opportunità di tale assegnazione, ha dato un mese di tempo a partire da luglio 2013 ai produttori di vino ed ai quattro candidati per trovare un accordo.

Secondo chi propende per la correttezza dell'assegnazione alle quattro società, le regole fissate dall'ICANN sono di per sé sufficienti ad assicurare la protezione di chi vanta diritti di proprietà intellettuale quale il diritto all'uso esclusivo di un nome in base ad un trademark o ad una indicazione geografica. L'accento viene posto sulla regola "primo che acquista", e si considerano sufficienti le salvaguardie a tutela dei diritti di P.I.

Risulta a questo punto chiaro da una analisi delle posizioni in campo, come l'intera questione non possa essere agevolmente risolta senza affrontare la questione della giustificazione della tutela delle IG quale categoria di proprietà intellettuale. Da quest'ultimo angolo visuale, la infuocata questione dell'assegnazione di .wine e .vin potrebbe riassumersi nella domanda: "Chi dovrebbe essere il proprietario di nomi di dominio che incorporano Indicazioni Geografiche?". La risposta sul piano teorico ad una simile domanda non va confusa con ciò che è previsto dalla legislazione attualmente vigente a livello internazionale, come peraltro emerge dai costanti richiami alla "legittimità", nel senso di giustificazione, del sistema ICANN e di converso di quello delle IG. Tuttavia, gli scenari concreti che si andranno a delineare dipenderanno, in ultima analisi, dalle interpretazioni delle normative. Essi potrebbero risultare oltremodo incerti, a causa della reticenza da parte di alcuni Stati (USA in testa) ad interpretare in modo estensivo gli accordi internazionali in materia di IG, ed in particolare il TRIPs.

4.- Importanza delle IG negli accordi internazionali di libero scambio

Il 1 agosto 2013 è entrato in vigore, con le limitazioni di cui si dirà, l'Accordo Associativo UE-America Centrale". Tale

accordo ha lo scopo primario di creare una zona di libero scambio fra le parti contraenti, abbattendo i dazi esistenti fra le due Parti al fine dichiarato di facilitare gli scambi commerciali.

Fra gli obblighi previsti dall'Accordo in relazione ai molteplici aspetti delle relazioni commerciali, si segnalano quelli relativi alle Indicazioni Geografiche, cui sono dedicati gli articoli 242-250. Una delle clausole prevede la protezione di dieci IG Centro-Americane nella UE e di circa duecento IG Europee nei Paesi del Centro America²⁰.

È interessante notare che, sebbene l'articolo 242 faccia espresso richiamo alla definizione di IG di cui all'Accordo TRIPs²¹, gli articoli successivi²² accordano un livello di protezione "minimo" assai più ampio di quello previsto dallo stesso accordo TRIPs per quel che attiene ai prodotti agroalimentari. Si prevede infatti che non sia possibile commercializzare IG con nomi accompagnati dalle espressioni "simile, tipo, imitazione, stile", cosa che l'Accordo TRIPs prevede solo per le bevande alcoliche e gli spiriti. È inoltre espressamente stabilito che i nomi di IG che abbiano ricevuto la protezione non possano diventare generici: aspetto chiave che consente ora ad esempio la protezione contro un "parmesan" prodotto in America Centrale, cosa al momento molto difficile negli USA nonostante la vigenza del TRIPs. Si nota dunque come l'UE abbia negoziato (o, secondo i punti di vista, imposto) ai Paesi Centro-Americani un recepimento totale della normativa europea sui prodotti di qualità, richiedendo che essi adottino le misure necessarie affinché tale protezione sia garantita entro la data della entrata in vigore dell'Accordo.

Quest'ultimo aspetto non è stato però rispettato da El Salvador e Costa Rica, che non hanno accordato una protezione adeguata ad alcune fra le più note IG italiane. Ciò ha suscitato la reazione dell'Italia che ha posto il proprio veto in seno agli Organismi bilaterali creati dall'Accordo²³ (il "Consiglio dell'Associazione"), impedendo così di trovare l'unanimità che avrebbe dato il via libera alla sua piena attuazione. L'entrata in vigore dell'accordo è stata dunque sospesa nei confronti dei suddetti due Paesi, mentre è avvenuta, come previsto, il 1 agosto 2013 con riferimento ad Honduras, Nicaragua e Panama.

La notizia ripropone la centralità della tutela delle IG nelle negoziazioni degli accordi commerciali internazionali. Aspetto di non poco conto, se si considera che il negoziato TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), ossia l'Accordo di Libero Scambio USA-UE, è partito proprio a Luglio 2013 e dovrà essere concluso entro due anni. Considerando che le tariffe fra USA ed UE sono già basse e le due Parti hanno dichiarato di volerle abbattere del tutto, le discussioni si concentreranno presumibilmente sulle barriere non tariffarie e sugli standard di commercializza-

⁽²⁰⁾ Esse sono elencate negli allegati XVII e XVIII del Trattato.

⁽²¹⁾ Articolo 22 TRIPs.

⁽²²⁾ Si veda soprattutto l'articolo 246.

⁽²³⁾ Parte I, Titolo II.

zione. Ciò, indipendentemente dai benefici economici che deriverebbero da un abbattimento delle tariffe sia pur già esigue da parte dei due colossi commerciali, potrebbe rendere le trattative difficili, visti alcuni precedenti (carne agli ormoni) ed alcuni scontri attualmente in corso. Per concentrarsi sull'oggetto specifico del presente contributo, pare evidente che lo scontro sulle due opposte "visioni" di IG non potrà non ripresentarsi anche in sede TTIP: la vicenda del Costa Rica, storicamente al fianco degli USA per quel che riguarda l'approccio verso le IG, pare una anticipazione di ciò che potrebbe accadere. Non è un caso, infatti, che la notizia della sospensione dell'Accordo nei confronti del Costa Rica sia stata commentata in modo aspro da parte di alcune associazioni di produttori statunitensi che parlano apertamente di "tecnica estorsiva" posta in essere dall'UE per "confiscare" l'uso di nomi da considerarsi, a loro dire, generici²⁴.

5.- Considerazioni conclusive

Gli episodi che si sono brevemente analizzati nei paragrafi precedenti dimostrano la centralità assunta dalle Indicazioni Geografiche negli scambi commerciali internazionali, sia online che negli accordi di libero scambio.

Come si comprende chiaramente soprattutto dalla vicenda dell'"Accordo di Associazione", il problema consiste nella interpretazione delle norme internazionali attualmente vigenti (Accordo TRIPs in primis), che non può essere risolto se non affrontando quello precedente della giustificazione della tutela delle IG. La soluzione degli Stati a tale problema orienta alcune scelte commerciali strategiche, che incorporano la visione stessa della tutela delle IG.

Dal lato europeo, la domanda che si pone è: fino a che punto accordi di libero scambio possono favorire le imprese europee, laddove essi comportino una messa in discussione degli schemi di qualità agroalimentare? L'UE, come dimostrano le vicende qui illustrate, spinge molto su un sistema, quello delle IG, molto controverso a livello internazionale ma ormai radicato nella propria storia. La tenacia eu-

ropea nella "difesa delle IG" avrà prevedibilmente una importanza sempre maggiore sugli scambi commerciali a livello internazionale, come risulta confermato anche dalla vicenda ICANN: i toni usati dagli operatori coinvolti, i riferimenti agli aspetti della legittimazione del sistema ICANN e dunque indirettamente alla giustificazione della tutela delle Indicazioni Geografiche quali diritti di Proprietà Intellettuale, la posizione ufficiale della Commissione europea in appoggio ai produttori, il fatto che anche alcuni produttori statunitensi appoggino quelli europei, lo dimostrano chiaramente. La vicenda dell'assegnazione dei nomi di dominio .wine e .vin presenta dunque profili interessanti sia dal punto di vista giuridico che economico e di strategia commerciale. L'aspetto chiave, anche in questo caso, è la legittimità del controllo di parole descrittive nel mercato, ossia lo scopo della libera concorrenza. Come si è visto, tale indagine necessita il rinvenimento di una adeguata giustificazione degli strumenti giuridici di proprietà intellettuale utilizzati. Porre le basi per una corretta impostazione del problema risulta necessario a stimolare l'avanzamento del dibattito accademico sulle IG, auspicando che esso sia foriero di progressi anche sul piano negoziale, sempre suscettibile alle variabili economiche e politiche in campo.

ABSTRACT

The legislation regarding Geographical Indications is very complex, and international legal provisions on the matter are often subject to diverging interpretations.

This has an increasing impact on the negotiation of international trade agreements, with regard both to online commerce and to the entry into force of free trade agreements.

This article focuses the attention on two recent episodes which demonstrate the centrality of the issue of GIs in the international trade. It also stresses the importance of framing the debate revolving around the level of protection to be granted to GIs on a correct a theoretical basis, in order to avoid possible gridlocks in negotiations.

□

⁽²⁴⁾ <http://www.commonfoodnames.com/ccfn-criticizes-eus-extortion-tactics-on-fta-partners-regarding-geographical-indication-evaluations/>